

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2021/01569

Del: 16/03/2021

Proponente: P.O. Autoparco

OGGETTO:

C. A. & P. Ghetti S.p.A. Affidamento del servizio di manutenzione, riparazione e revisione veicoli con p.t.t. superiore a 35 q.li di prevalente produzione IVECO per un periodo di mesi 12 dalla data di attivazione del contratto. Accordo Quadro. Codice CIG ZD230E1760.

IL RESPONSABILE P.O.

Premesso che:

1.

il bilancio finanziario 2021/2023 è stato approvato con deliberazione 2021/C/06 del 22/02/2021 avente per oggetto “Documenti di programmazione 2021-2023: approvazione note di aggiornamento al DUP – bilancio finanziario – nota integrativa e piano triennale investimenti;

2.

con deliberazione 2020/GM/114 del 22/04/2020, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020/2022 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi e degli uffici sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma;

3.

con deliberazione 2019/GM/434 è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Comune di Firenze, dalla quale risulta che la P.O. "Autoparco" a far data dal 01/11/2019 è parte della Direzione Patrimonio Immobiliare;

4.

con determinazione dirigenziale n. 920 del 17/02/2021 esecutiva, il Direttore della Direzione Patrimonio Immobiliare ha attribuito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa "Autoparco" individuando e affidando le relative responsabilità, funzioni, deleghe e competenze;

Considerato che per la realizzazione del programma di cui sopra si rende necessario provvedere all'affidamento del servizio di manutenzione, riparazione e revisione della flotta veicoli con prevalente p.t.t. superiore a 35 q.li di prevalente produzione IVECO di proprietà dell'Amministrazione comunale;

Dato atto che tale flotta è costituita prevalentemente da scuolabus in dotazione all'Autoparco comunale e di autocarri in dotazione alla Direzione Ambiente e che tale servizio riveste carattere indifferibile finalizzato alla manutenzione dei veicoli, sia per il loro corretto funzionamento su strada, in completa sicurezza per gli utilizzatori e gli utenti, che per il superamento delle annuali revisioni presso la M.C.T.C;

Ritenuto che:

-

in base ai fabbisogni comunicati dall'Ufficio Accettazione è stata stimata una spesa superiore ad € 5.000,00 ma inferiore ad € 40.000,00;

-

la forma contrattuale ritenuta più idonea a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione è stata individuata nell'Accordo Quadro di cui all'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, che permette

di fissare prezzi unitari di riferimento e di individuare l'operatore economico con cui stipulare i successivi contratti attuativi;

Ricordato che presso il Comune di Firenze è operativo un Mercato Elettronico (Si.Ge.Me.) per effettuare acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, istituito ai sensi dell'art. 328 del DPR n. 207/2010 e oggi legittimato anche da quanto disposto dall'art. 36 comma 6 del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 e dal D.L. n. 32/2019), di seguito indicato anche come CCP;

Ricordato altresì che tale Mercato Elettronico/Si.Ge.Me. presenta le seguenti caratteristiche:

-

il bando di abilitazione del mercato Elettronico del Comune di Firenze (Si.Ge.Me.) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale "V serie speciale" del 28/10/2013, con valenza quinquennale;

-

bando, disciplinare (ultimo approvato con determinazione dirigenziale n. 2154 del 28/02/2017) e altri atti disciplinanti il Si.Ge.Me. sono costantemente pubblicati sulla rete civica del Comune di Firenze;

-

il Si.Ge.Me., come previsto dal suddetto disciplinare, è sempre aperto all'iscrizione e successiva abilitazione di nuovi operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare ai sensi dell'art. 36 comma 6 del Codice dei Contratti;

-

il Si.Ge.Me. può essere utilizzato per affidamenti di beni e servizi "standardizzati" con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4 lett. b) del Codice dei Contratti.;

Dato atto che

-

in data 17/02/2020 è stato dato avvio sulla piattaforma SI.GE.ME. al processo di acquisto (**ID 7986 – CIG ZD230E1760**) mediante invio di Richiesta di Preventivo (RDP) a tutti gli operatori economici abilitati a sistema per l'Art. generale **00002838** *“AUTOPARCO interventi di manutenzione e riparazione AUTOVEICOLI con prevalente p.t.t. SUPERIORE A 35 Q,LI - SCUOLABUS, MINIBUS, AUTOCARRI, GRU, CESTELLI, SCALE AEREE, ecc. installati su autocarri e MACCHINE OPERATRICI, Servizi di riparazione e manutenzione tecnica compreso di elettrauto veicoli commerciali pesanti, autobus, scuolabus e similari, con impiego di ricambi originali e non, in applicazione dei tempi del costruttore.”*;

-

per l'Articolo sopra indicato alla data del 16/12/2020 risultavano abilitate a sistema le ditte: Omaip, F.M Elettromeccanica, Centro Assistenza Gru, Centrobuss SpA, Truck Italia S.p.A., Truck Point SpA e C.A. & P Ghetti SpA;

-

entro il termine di scadenza delle ore 23:00 del 23/12/2020 ha risposto il seguente operatore economico: C.A. & P. Ghetti SpA, Officina autorizzata Iveco il quale per problematiche sul programma SI.GE.ME non è riuscito ad allegare il preventivo che ha poi successivamente inviato per posta elettronica come da prot. 14355 del 18/01/2021;

-

viene ritenuto congruo, in relazione al processo di acquisto effettuato, il preventivo di spesa presentato dalla ditta C.A.& P. Ghetti S.p.A., allegato al presente atto, di cui forma parte integrante unitamente alla documentazione di cui al citato processo di acquisto (RDP e Capitolato di appalto);

Dato altresì atto che per la procedura oggetto del presente provvedimento:

-

è stato acquistato il **CIG ZD230E1760**;

•

il RUP è la Responsabile della P.O. Autoparco – Laura Salici, che possiede i requisiti di cui alle Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità con determinazione n. 1096 del 26 ottobre 2016;

Visto l’art. 24 comma 2 del vigente Regolamento comunale per l’attività contrattuale, che consente l’aggiudicazione definitiva da parte del RUP o del Dirigente responsabile, fatti salvi gli esiti positivi dei controlli;

Ritenuto quindi procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti, del servizio di manutenzione, riparazione e revisione veicoli con prevalente p.t.t. superiore a 35 q.li di prevalente produzione IVECO di proprietà dell’Amministrazione comunale, alla ditta C.A.& P. Ghetti S.p.A., nella forma di “Accordo Quadro” ai sensi dell’art. 54 comma 3, per l’importo complessivo presunto di € 35.000,00 IVA compresa e per un periodo di mesi 12 dalla data di attivazione del contratto, alle modalità e condizioni generali del Si.Ge.Me. e a quelle indicate nella RDP e nel relativo Capitolato di appalto di cui al citato processo di acquisto e ai prezzi di cui al preventivo della ditta medesima;

Preso atto che con riferimento alla suddetta impresa è stata acquisita agli atti dell’ufficio la documentazione comprovante in capo ad essa il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti sez. regionale Campania n. 77/2018 secondo cui *“l’accordo quadro realizza un pactum de modo contrahendi, consiste cioè in un contratto “normativo” dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel “vincolare” la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle stesse parti...(....). Non realizza di per sé, dunque, un affidamento come le altre procedure, ma il titolo per una serie*

successiva di affidamenti diretti, esauendo a monte, e per una determinata base di valore, la fase competitiva per l'aggiudicazione futura di tali contratti attuativi....(.....);

Ritenuto quindi rinviare a successivo separato provvedimento il perfezionamento contabile dell'affidamento di cui sopra, al momento della predisposizione degli effettivi ordini di fornitura (contratti attuativi dell'Accordo Quadro), con l'assunzione dei relativi impegni di spesa sul Capitolo 43710 Bilancio Parte Corrente;

Ricordato che, con riferimento alla suddetta impresa:

-

in ordine al piano per la prevenzione della corruzione di cui alla deliberazione 2014/G/24 non sussistono per il RUP motivi di conflitto d'interesse, come dichiarato con nota prot. 84646/2021 ;

-

agli atti d'ufficio è presente il DURC acquisto in data 11/02/2021 e che tale documento risulta regolare fino al 11/06/2021;

-

agli atti dell'ufficio la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;

-

è stata altresì acquisita l'attestazione in merito all'assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge 136/2010;

-

per quanto attiene la forma contrattuale, questo ufficio si avvale della previsione normativa di cui all'art. 4 comma 2 lett. b) del vigente Regolamento comunale per l'attività contrattuale,

inviando alla ditta aggiudicataria comunicazione scritta dell'affidamento del servizio e che anche i successivi ordinativi di fornitura, Contratti Attuativi di Accordo Quadro, saranno sottoscritti con firma digitale, come previsto dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;

•

ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 50/2016 si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul Profilo del Committente;

Richiamato l'art. 32 comma 2 del Codice dei Contratti secondo cui *“....Nella procedura di cui all'[articolo 36, comma 2, lettere a\) e b\)](#), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti...”*;

Rilevato che non risultano attivate da CONSIP SPA specifiche convenzioni per servizi comparabili a quelli in oggetto, si ritiene pertanto il presente provvedimento escluso dalle indicazioni di cui all'art. 26 comma 3) della Legge 23.12.1999 n. 488;

Dato atto della regolarità tecnica della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs n. 267/2000;

Dato altresì atto che, in ordine a quanto previsto al punto 3.6 delle Linee Guida n. 4 ANAC, non sono state effettuate restrizioni alla partecipazione degli operatori economici alla citata procedura concorrenziale e la RDP è stata rivolta indifferentemente a tutti gli operatori abilitati a sistema per l'Articolo Generale di riferimento, in quanto necessari operatori economici altamente specializzati e prossimi sul territorio, anche con apertura h. 24 e comunque in grado di far fronte, in tempi rapidi, alle necessità di ripristino veicoli, in particolare degli scuolabus, in considerazione delle indifferibili necessità dell'Ente inerenti la disponibilità degli scuolabus, indispensabili all'Autoparco per

l'espletamento del servizio di trasporto scolastico e degli autocarri, indispensabili per la Direzione Ambiente per il lavoro delle squadre addette alla manutenzione del verde pubblico;

Visti:

-il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 183;

-lo Statuto del Comune di Firenze

-il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con particolare riferimento all'art. 23;

-il vigente Regolamento del Servizio di Economato e di cassa e delle spese in economia;

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza approvato con deliberazione 2019/C/25 del 31/01/2019;

Visto altresì il Codice dei Contratti:

-D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (Nuovo codice degli Appalti);

-D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

-D.L. del 18 aprile 2019, n. 32;

Viste le Linee Guida n. 4 ANAC;

DETERMINA

per le motivazioni espresse nella parte narrativa e qui integralmente richiamate:

1. Di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti, a seguito di espletamento di apposito processo di acquisto in Si.Ge.Me./Mercato Elettronico (**ID7986 CIG ZD230E1760**) , il servizio di manutenzione, riparazione e revisione veicoli con prevalente p.t.t. superiore a 35 q.li di prevalente produzione IVECO di proprietà dell'Amministrazione comunale, alla ditta C.A.& P. Ghetti S.p.A. Officina autorizzata Iveco con sede in Firenze via Righi 71, nella forma di "Accordo Quadro" ai sensi dell'art. 54 comma 3, per l'importo complessivo presunto di € 35.000,00 IVA compresa e per un periodo di mesi 12 dalla data di attivazione del contratto, alle modalità e condizioni generali del Si.Ge.Me. e a quelle indicate nella RDP e nel relativo Capitolato di appalto e ai prezzi di cui al preventivo della ditta medesima, ritenuto congruo e allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, unitamente alla citata documentazione contenuta nel relativo processo di acquisto.

2. Di dare atto che la durata dell'Accordo Quadro è prevista per mesi 12 decorrenti dalla data della sua attivazione, come previsto all'Art. 3 del capitolato di appalto, intesa come data di emissione della prima specifica "Scheda di Intervento" dell'Ufficio Accettazione/Officina della P.O. Autoparco, a seguito di perfezionamento della procedura con successivi Contratti Attuativi di Accordo Quadro, fatto salvo quant'altro previsto nel medesimo articolo.

3. Di dare altresì atto della regolarità contributiva dell'impresa C.A.& P. Ghetti S.p.A. della regolarità della documentazione e delle certificazioni presentate, del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti e della necessaria specializzazione dell'Azienda e della sua rispondenza alle necessità operative del committente.

4. Dato conto che, in ordine a quanto previsto al punto 3.6 delle Linee Guida n. 4 ANAC e per i motivi indicati in narrativa, non sono state effettuate restrizioni alla partecipazione degli operatori economici alla citata procedura concorrenziale e la RDO è stata rivolta indifferentemente a tutti gli operatori abilitati a sistema per l'Articolo Generale di riferimento.

5. Di rinviare a successivo separato provvedimento il perfezionamento contabile dell'affidamento di cui al punto 1., con la predisposizione e approvazione degli effettivi ordini di fornitura, quali Contratti Attuativi di Accordo Quadro e con l'assunzione dei relativi impegni di spesa sul Capitolo 43710 Bilancio Parte Corrente, ove esiste la necessaria disponibilità.

6. Di dare atto che per la procedura oggetto del presente provvedimento:

-

il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti è la sottoscritta Laura Salici, Responsabile P.O. Autoparco;

-

è stato acquisito il seguente **CIG ZD230E1760**;

-

per quanto attiene la forma contrattuale, questo ufficio si avvale della previsione normativa di cui all'art. 4 comma 2 lett. b) del vigente Regolamento comunale per l'attività contrattuale, inviando alla ditta aggiudicataria comunicazione dell'affidamento del servizio sottoscritta con firma digitale e che anche i successivi ordinativi saranno sottoscritti con firma digitale, come previsto dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

7. Di dare infine atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 sul Profilo del Committente.

ALLEGATI INTEGRANTI

IVECO-CAPITOLATO(firmato).pdf - e100e6b2e745b6c76a35386bdb3b1af9080865984ee5a64e9508582ec9670a39

IVECO-RDP(firmato).pdf - 5f1b3670f12019935b3d733c2c51a58d2f50bd4c7ced6a6f4530168621dcf428

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Laura Salici